



# COMUNE DI MERI'

PROVINCIA DI MESSINA

Partita IVA 00460150832



Regolamento per il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici del Comune di Merì (ME)  
- art. 8 Legge 22 febbraio 2001 n. 36 -

Committente dello studio: Comune di MERI' (ME)

Professionista incaricato: Prof. Dr. LUIGI MAXMILIAN CALIGIURI

Attività di controllo e coordinamento: Ing. GIUSEPPE MAZZA (Resp.le del 3° Settore «Tecnico - Manutentivo»)  
- COMUNE DI MERI' (PROV. DI MESSINA) -

# COMUNE DI MERI'

Provincia di Messina

## REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLE COMPETENZE COMUNALI IN MATERIA DI IMPIANTI DI RADIOCOMUNICAZIONE ELETTRONICA E DI TUTELA DALLE ESPOSIZIONI A CAMPI ELETTROMAGNETICI

### TITOLO I

Generalità

#### Art. 1

Finalità e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di tutela della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica a norma del comma 2, punto 6 dell'art. 8 della Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici magnetici ed elettromagnetici" e successivi decreti applicativi, per ultimo il DPCM 8 Luglio 2003 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 1 Agosto 2003 n. 259.

2. Il Comune assume quale principio fondante della propria azione regolamentare in materia di tutela dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il principio di precauzione così come sancito dall'art. 174, paragrafo 2 del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e perseguire il conseguimento di obiettivi di qualità basati sulla progressiva riduzione dei livelli di esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

3. Il presente disposto regola la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento delle sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti, nel seguito denominati semplicemente impianti, sul territorio comunale, nel rispetto dei limiti dei valori e degli obiettivi di qualità definiti all'art. 3, comma 1, lettere a), b) c) e d) della L. 36/01, al fine di:

- a) minimizzare, in conformità al principio di precauzione, l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica generati come conseguenza intenzionale o involontaria della loro attività;
- b) assicurare il corretto ed ordinato insediamento urbanistico, paesaggistico ed ambientale degli impianti anche attraverso l'individuazione di aree da destinare ai nuovi impianti e per favorire l'eventuale ricollocazione di quelli esistenti;
- c) razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale privilegiando l'utilizzo di supporti esistenti ove possibile;
- d) concorrere al conseguimento di obiettivi di qualità sempre maggiori basati sulla progressiva limitazione dei livelli dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati dagli impianti e della conseguente esposizione della popolazione, anche incentivando e favorendo lo sviluppo e l'impiego di nuove tecnologie in grado di conseguire tali obiettivi;
- e) coordinare le esigenze di prevenzione e tutela sanitaria della popolazione e di salvaguardia dell'ambiente con le scelte della pianificazione urbanistica;
- f) realizzare il "catasto" comunale degli impianti;
- g) realizzare una rete fissa di monitoraggio automatico dei campi elettromagnetici sul territorio comunale al fine di verificare la conformità delle effettive emissioni di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai rispettivi valori limite di legge ed alle prescrizioni contenute nel presente regolamento;

- h) consentire a tutti gli operatori delle telecomunicazioni, in accordo con la normativa vigente, la possibilità di erogare i propri servizi ed in particolare la realizzazione e lo sviluppo di reti di telefonia mobile cellulare nel rispetto delle prescrizioni di legge e del principio di precauzione sopra richiamato;
- i) contribuire, attraverso l'attività di rilevamento strumentale, raccolta ed elaborazione dei dati, all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Nota all'art. 1:

È fissato dall'art.174, paragrafo 2, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea e suggerito dal documento congiunto Ispesl-Iss 29.1.1998 nonché dalla nota aggiuntiva ISPESL 3 marzo 1998. Si tratta, in sintesi, del noto principio secondo cui, al fine di garantire la protezione di beni fondamentali, come la salute o l'ambiente, è necessaria l'adozione o l'imposizione di determinate misure di cautela anche in situazioni di incertezza scientifica, nelle quali è ipotizzabile soltanto una situazione di rischio, e non è invece dimostrata, allo stato delle attuali conoscenze scientifiche, la sicura o anche solo probabile evoluzione del rischio in pericolo. Il principio di precauzione legittima, quindi, l'imposizione di determinate cautele in un momento anteriore a quello nel quale, in una logica di tipo preventivo, debbono essere disposti gli interventi preordinati alla difesa dal pericolo. Tale anticipazione della soglia di intervento si impone - e legittima la restrizione di alcuni diritti fondamentali, come l'iniziativa economica privata - per la peculiare natura di beni come la salute e l'ambiente, il cui danneggiamento non potrebbe essere adeguatamente riparato attraverso un intervento successivo, in considerazione della dimensione spaziale e temporale talvolta incontrollabile e della temibile diffusività dei potenziali eventi dannosi, dovuta anche alla reciproca interferenza e convergenza fra le potenziali fonti di danno. Come noto, il principio di precauzione è previsto dal trattato C.E. come fondamento della politica ambientale comunitaria. Conseguentemente, l'art. 174, che sancisce tale principio, rientra tra le disposizioni del trattato che esprimono gli obiettivi fondamentali e i principi essenziali, e che pertanto, secondo la Corte di Giustizia, hanno valore costituzionale ed enunciano principi vincolanti per gli Stati membri.

## Art. 2

### Campo di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli impianti per usi civili, militari e delle Forze di polizia che possono comportare l'esposizione umana e dell'ambiente a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese nell'intervallo 0 Hz - 300 GHz. In particolare tali disposizioni si applicano agli impianti per l'emittenza radio e televisiva ed a quelli per la telefonia mobile di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento.

Per quanto riguarda le sorgenti di campi elettromagnetici impiegate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia, le disposizioni del presente regolamento sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente.

2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della l. 36/2001.

3. Le categorie di sorgenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 devono in ogni caso garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e dell'obiettivo di qualità previsti dalla vigente normativa dello Stato e la disciplina prevista dal D. Lgs. 259/2003, ove applicabile. In particolare per quanto riguarda tali sorgenti si applica quanto disposto dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., relativamente alle esposizioni a campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenze 0 Hz - 300 GHz non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi o ad elettrodotti, all'insieme completo di restrizioni stabilite dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

## Art. 3

### Definizioni

1. Nel presente regolamento si assumo integralmente adottate le definizioni di cui all'art. 3 della legge n. 36/01, quelle riportate nei relativi decreti attuativi nonché quelle contenute nelle Direttive Comunitarie di pertinenza.

2. Vengono assunte inoltre in particolare, ai fini del presente Regolamento, le seguenti definizioni:

- a) impianto fisso per telecomunicazione: uno o più trasmettitori radio ovvero un insieme di apparecchi trasmettitori e ricevitori, utilizzati per realizzare un servizio di telecomunicazione elettronica ubicati in una postazione fissa o stazionante in un determinato luogo in maniera inamovibile;
- b) impianto mobile per telecomunicazione: impianto per telecomunicazione la cui permanenza in una data postazione sia limitata nel tempo e che risulti amovibile ossia non dotato di opere che ne impediscano o pregiudichino la rimozione, eccetto per quanto concerne quelle connesse ad esigenze di sicurezza;

- c) esercizio di un impianto: l'attività di trasmissione di segnali di telecomunicazione, ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, da parte di un impianto fisso o mobile per telecomunicazione;
- d) aree sensibili: aree destinate ad ospitare strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche o caratterizzate dalla presenza di servizi collettivi finalizzati alla tutela della salute o alla popolazione infantile ovvero singoli edifici ospitanti strutture scolastiche, sanitarie, dedicate all'infanzia e relative pertinenze esterne (terrazzi, balconi, cortili, giardini, compresi i lastrici solari);
- e) aree intensamente frequentate: aree del territorio comunale caratterizzate da presenza antropica non occasionale ed a carattere collettivo, comprese le superfici edificate ovvero attrezzate per il soddisfacimento di bisogni ed esigenze sociali, sanitarie e ricreative;
- f) aree di attenzione: aree del territorio comunale nelle quali i valori di intensità dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici rilevati in un numero di punti e per periodi di tempo idonei e sufficienti a garantire la rappresentatività del risultato, risultino non inferiori al 75% del valore limite di campo applicabile per quella data area;
- g) fascia di adattamento: per gli impianti dell'emittenza radio e televisiva è l'area definita nell'intorno circolare del punto di installazione di raggio pari a 300 m;
- h) fascia di adattamento: per gli impianti di telefonia mobile è l'area compresa in una fascia di 100 m definita parallelamente al perimetro esterno dei siti sensibili di cui alla precedente lettera d).

## TITOLO II

### Localizzazione degli impianti

#### Art. 4

#### Obiettivi e criteri generali della pianificazione della localizzazione

1. Nella localizzazione degli impianti e nell'individuazione dei siti idonei ad ospitarli devono essere perseguiti gli obiettivi primari di prevenzione e di tutela sanitaria della popolazione dagli effetti dell'inquinamento elettromagnetico minimizzando, in conformità al principio di precauzione, l'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici non ionizzanti di origine antropica generati come conseguenza intenzionale o involontaria dell'attività delle sorgenti di cui all'art. 2, compatibilmente con l'esigenza di assicurazione della qualità del servizio e della compatibilità con le reti di telecomunicazioni esistenti sul territorio e regolarmente autorizzate;
2. Nella localizzazione degli impianti e nell'individuazione dei siti idonei ad ospitarli deve essere assicurato il corretto ed ordinato insediamento urbanistico, paesaggistico e territoriale degli impianti sul territorio comunale, compatibilmente con le esigenze di assicurazione della qualità del servizio e della compatibilità con le reti di telecomunicazioni esistenti sul territorio e regolarmente autorizzate;
3. In particolare, nel conseguimento degli obiettivi di cui al precedente comma, particolare attenzione, in riferimento alla riduzione del livello di esposizione ai valori più bassi possibili, deve essere rivolta ai possibili ricettori sensibili costituiti da aree, edifici o strutture edificate adibite ad attività scolastiche ed educative, soprattutto se dell'infanzia, a pratiche sanitarie ed assistenziali ed, in generale, ad aree e strutture frequentate con regolarità e per intervalli di tempo superiori a quattro ore giornaliere dagli infanti.
4. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo il gestore degli impianti è tenuto ad utilizzare le migliori tecnologie allo stato disponibili e a porre in essere ogni opportuna strategia gestionale dell'impianto in grado di offrire, a parità di qualità del servizio, il minore livello di esposizione a campi elettromagnetici. Inoltre può essere adottata la tecnica del "co - siting", ossia dell'installazione di più sostegni sul medesimo supporto palo - traliccio, purché questo non determini un peggioramento del clima elettromagnetico ambientale pre - esistente. In ogni caso l'attuazione del co - siting deve essere tale da non pregiudicare l'impatto paesaggistico del sito, anche considerando quanto previsto al successivo comma 5.
5. Al fine di ridurre al minimo l'impatto paesaggistico - ambientale nell'elaborazione dei progetti d'impianto i gestori devono utilizzare le soluzioni progettuali di minore impatto estetico - architettoniche e migliore inserimento nell'ambiente circostante, tenuto conto degli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici e concordando le relative soluzioni con il Comune e gli altri Enti sovraordinati preposti alla tutela di questi, valutando in particolare i seguenti elementi:
  - visibilità del sito;
  - contesto paesaggistico - ambientale di riferimento;
  - caratteristiche strutturali del sito.

6. Nell'individuazione dei siti di installazione il Gestore dell'impianto è tenuto a preferire, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi Titoli III e IV e compatibilmente con le esigenze di pianificazione radioelettrica e copertura territoriale, l'ubicazione in aree ed immobili di proprietà comunale. In questi casi le somme introitate dal Comune in seguito alla locazione dei relativi immobili / terreni, anche eventualmente a tariffe agevolate, confluiranno in un apposito capitolo di bilancio finalizzato agli interventi di cui all'art. 1, comma 3 lettere g) ed i) e di cui agli artt. 28 e 33 del presente Regolamento.
7. Nell'ottica di un efficace quanto rapido perseguimento e conseguimento degli obiettivi generali di cui al presente Regolamento il Comune attua, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, una politica di concertazione con i Gestori degli impianti nella scelta delle localizzazioni e delle tecnologie atte a garantire il rispetto dei principi generali sanciti dal presente Regolamento che valuti, nel contempo, le istanze provenienti dalla popolazione, sia veste di singoli cittadini che di associazioni riconosciute.

#### Art. 5

##### Aree e siti preferenziali di installazione

1. Nella localizzazione degli impianti e nell'individuazione dei siti idonei ad ospitarli, fermo restando quanto stabilito al precedente art. 4 ed in conformità con quanto previsto dalle norme sovraordinate rispetto al presente Regolamento, dovrà essere data preferenza assoluta alla scelta dei seguenti siti di installazione:
  - aree rurali non residenziali non sottoposte a coltivazioni agricole che implicino presenze umane giornaliere superiori a quattro ore;
  - aree industriali;
  - infrastrutture di supporto della viabilità stradale e ferroviaria;
  - aree di pertinenza di impianti di servizi pubblici e/o privati.
2. Esclusivamente nel caso in cui l'installazione degli impianti nelle aree e nei siti di cui al precedente comma non risulti compatibile con il conseguimento degli obiettivi generali di cui all'art. 4 oppure con l'assicurazione della necessaria qualità del servizio e copertura radioelettrica il Gestore procedere all'individuazione delle aree e dei siti alternativi in altre zone del territorio comunale in conformità a quanto stabilito ai Titoli III e IV del presente Regolamento.

#### Art. 6

##### Piano di sviluppo comunale degli impianti (PSCI)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo quanto stabilito al successivo art. 28 i gestori / titolari presentano al Comune il proprio Programma di Sviluppo Comunale degli Impianti (PSCI).
2. Il PSCI definisce il complesso di impianti fissi che ciascun gestore / titolare intende realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione.
3. Il PSCI, indirizzato al Responsabile del III Settore "Tecnico - Manutentivo", deve essere presentato al protocollo generale del Comune in formato cartaceo ed elettronico in duplice copia ed essere contestualmente trasmesso ai competenti uffici della Provincia e della Regione.

#### Art. 7

##### Contenuti del PSCI

1. Il programma di sviluppo comunale deve contenere l'elenco completo e le caratteristiche tecniche degli impianti fissi esistenti e di quelli che si intendono realizzare.
2. Il programma di cui al comma 1 definisce la proposta di localizzazione dei siti di installazione degli impianti tenendo conto:
  - a) degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L. 36/01, in accordo con quanto stabilito dalle vigenti normative regionali in materia;
  - b) dei criteri di localizzazione stabiliti agli articoli 10 e 12 del presente regolamento;
  - c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti ovvero di copertura del servizio sul territorio;
  - d) dei siti individuati negli accordi di cui all'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 259/2003, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purché conformi a quanto stabilito al precedente punto a).
3. Il programma di sviluppo comunale, redatto secondo le modalità e le indicazioni riportate all'Allegato 1, che il gestore deve dichiarare formalmente di impegnarsi a rispettare, deve garantire in ogni caso il rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii., perseguendo nel contempo la minimizzazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici non ionizzanti emessi dalle relative sorgenti, con le migliori e più efficienti

tecnologie al momento disponibili, compatibilmente con i requisiti minimi di qualità del servizio fornito agli utenti e della copertura territoriale.

4. Per quanto concerne, in particolare, le installazioni di tipo non cellulare, nella redazione del programma di sviluppo degli impianti, può essere adottata una logica di raggruppamento per caratteristiche omogenee, che tenga conto, nel contempo, dell'obiettivo primario di minimizzazione delle esposizioni.

5. I gestori possono integrare il programma di sviluppo degli impianti, prima del termine previsto per la presentazione di quello relativo all'anno successivo, nel caso di variazione del numero e/o localizzazione e/o caratteristiche principali degli impianti in esso previsti, secondo le procedure di cui al presente Titolo.

6. Il gestore può omettere la presentazione del programma di sviluppo degli impianti nel caso in cui non preveda di richiedere l'autorizzazione all'installazione di impianti nel corso dell'anno a cui questo fa riferimento, ovvero qualora il programma stesso non preveda modifiche rispetto a quello riferito all'anno precedente. In quest'ultimo caso il gestore trasmette, entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 6, al Comune opportuna dichiarazione in tal senso, secondo le modalità di cui all'Allegato 1.

7. Il programma di sviluppo comunale degli impianti deve recare almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) descrizione della dotazione di impianti esistente sul territorio comunale (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione<sup>1</sup> e indicazione delle relative caratteristiche) con allegata cartografia d'insieme georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereofotogrammetriche) di tutte le installazioni esistenti di propria pertinenza in scala 1:5000;
- b) descrizione degli impianti che si intendono realizzare nel corso dell'anno (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione e indicazione delle caratteristiche) con allegata cartografia georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereofotogrammetriche) delle singole future installazioni previste dal proprio piano - programma in scala 1:500;
- c) relazione tecnica illustrativa del piano contenente, de minimis, le indicazioni relative alla possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati analoghi già esistenti, motivazioni che giustificano l'incremento della rete ed, eventualmente, indicazione dell'investimento necessario alla realizzazione del programma, eventuali effetti indotti sul sistema economico locale, effetti di natura sociale.

8. Sono inclusi nel programma di sviluppo comunale gli impianti fissi disciplinati ai Titoli VI e VII del presente Regolamento e, facoltativamente, quelli mobili di cui all'art. 20.

## Art. 8 Approvazione del PSCI

1 Il Comune approva, entro 90 giorni dalla presentazione, previa acquisizione del parere tecnico positivo di cui al successivo art. 21, del parere dell'A.R.P.A. Sicilia e della A.S.L. di competenza, il PSCI o il suo aggiornamento assicurando:

- a) il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi definiti dall'art. 3, comma 1, lettere b), c) e d) della L. 36/01 e delle prescrizioni del presente Regolamento;
- b) l'adozione di criteri di trasparenza, informazione e partecipazione dei soggetti pubblici e privati a diverso titolo interessati. In particolare, il Comune, nelle forme e con le modalità previste dal proprio statuto, garantisce, anche attraverso la pubblicazione su quotidiano locale ad ampia diffusione, l'informazione sull'avvenuta presentazione del programma e fissa il termine per la presentazione, da parte dei soggetti pubblici o privati a vario titolo portatori di interesse, per la presentazione di eventuali osservazioni;
- c) l'opportuna concertazione con i gestori anche tenuto conto delle eventuali intese di cui all'art. 4, comma 7;

2. Il Comune adotta, nella forme e nei modi previsti dalla normativa vigente, le azioni di pubblicizzazione dei PSCI approvati, assicurando il rispetto del segreto aziendale ed industriale che tutela gli operatori del sistema.

---

<sup>1</sup> Per localizzazione si intende l'individuazione di un'area circoscritta di possibile collocazione oppure dell'indicazione puntuale di installazione dell'impianto, espressa in maniera georeferenziata.

### TITOLO III

#### Disciplina della localizzazione degli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva

##### Art. 9

##### Principi generali

1. La realizzazione e l'attivazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva sul territorio comunale necessita di specifica autorizzazione comunale, richiesta e rilasciata secondo le modalità prevista al Titolo VI del presente Regolamento.
2. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva avviene in conformità a quanto previsto dai Piani Nazionali di assegnazione delle frequenze, sia in tecnica analogica che digitale, approvati dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), del Piano Provinciale di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PPLERT) ove previsto e del Piano di Sviluppo Comunale di cui all'art. 6.
3. L'installazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva è consentita su tutto il territorio comunale fatto salvo quanto previsto al successivo art. 10.

##### Art. 10

##### Divieto di localizzazione

1. La localizzazione degli impianti per l'emittenza radio e televisiva è vietata negli ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale come centro urbano. Sono inoltre vietate le installazioni all'interno dei parchi urbani, delle aree sensibili di cui all'art. 3 comma 2, lettera d), nelle aree di parco e nelle riserve naturali così classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. Per gli impianti con potenza efficace immessa in antenna non inferiore a 500 W, la localizzazione è altresì vietata negli ambiti classificati dagli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale come territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi e deve comunque evitare la sovrapposizione della fascia di adattamento di cui all' art. 3 comma 2, lettera g) ad esso relativa con gli ambiti territoriali, definiti dai predetti strumenti urbanistici, nelle seguenti categorie:
  - a) centro storico;
  - b) centro urbano;
  - d) zone di espansione / completamento.
3. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo è inoltre vietata negli specifici siti e sui singoli edifici afferenti alle seguenti categorie:
  - a) vincolati ai sensi delle vigente normativa;
  - b) di particolare interesse storico – architettonico, monumentale o paesaggistico assoggettati al vincolo diretto di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  - c) di particolare pregio storico e culturale o paesaggistico individuati negli strumenti urbanistici vigenti.
4. I divieti di cui ai precedenti commi non si applicano nei seguenti casi:
  - a) agli impianti di collegamento punto – punto in visibilità ottica (ponti radio di collegamento);
  - b) agli apparati di ripetizione del segnale di cui all'art. 27 della L. 3 maggio 2004 n. 112
5. Nei casi contemplati al precedente comma 1, l'installazione degli impianti può essere consentita, all'interno delle aree e nei siti puntuali indicati, solo nei casi in cui questa risulti, tra le diverse possibili localizzazioni indispensabili ad assicurare la corretta funzionalità e la necessaria copertura territoriale del servizio, quella in grado di determinare il livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici più basso. Tale circostanza dovrà essere ampiamente e dettagliatamente dimostrata dal gestore attraverso valutazioni di carattere tecnico che contengano un'analisi comparativa dell'impatto elettromagnetico delle emissioni dell'impianto e dei livelli di esposizione determinati nelle diverse possibilità di localizzazione, redatta secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, e dalla quale si evinca in maniera inequivocabile entro i margini di incertezza associati alla valutazione, la condizione di minima esposizione associata alla localizzazione proposta.
6. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'installazione degli impianti negli specifici siti e sui singoli edifici indicati può essere consentita ed è subordinata alla messa in atto di soluzioni tecnologiche in grado di

minimizzare in ogni caso l'impatto visivo e di non compromettere l'attuazione delle esigenze di tutela e/o di sicurezza alla base della posizione del vincolo medesimo e, relativamente agli edifici di cui alla lettera b) dell'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.

#### **TITOLO IV**

##### Disciplina della localizzazione degli impianti fissi per telefonia mobile

#### Art. 11

##### Principi generali

1. La realizzazione e l'attivazione degli impianti per telefonia mobile sul territorio comunale necessita di specifica autorizzazione comunale, richiesta e rilasciata secondo le modalità prevista al Titolo VI del presente Regolamento.
2. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile avviene in conformità al Piano di Sviluppo Comunale di cui all'art. 6.
3. L'installazione degli impianti per telefonia mobile è consentita su tutto il territorio comunale fatto salvo quanto previsto al successivo art. 12.

#### Art. 12

##### Divieto di localizzazione

1. La localizzazione degli impianti per telefonia mobile non è soggetta a divieti generalizzati ma è vietata sui singoli edifici compresi nelle aree sensibili di cui all'art. 3 comma 2 lettera d), nelle aree di parco e nelle riserve naturali così classificate dalla vigente normativa nazionale e regionale.
2. La localizzazione all'interno delle fasce di adattamento relative alle aree individuate dal precedente comma 1 deve avvenire perseguendo obiettivi di qualità finalizzati alla minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici all'interno delle aree in questione.
3. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo è inoltre vietata negli specifici siti e sui singoli edifici afferenti alle seguenti categorie:
  - a) vincolati ai sensi della vigente normativa;
  - b) di particolare interesse storico – architettonico, monumentale o paesaggistico assoggettati al vincolo diretto di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;
  - c) di particolare pregio storico e culturale o paesaggistico individuati negli strumenti urbanistici vigenti;
4. Nei casi contemplati ai precedenti commi 1 e 2, l'installazione degli impianti può essere consentita, all'interno delle rispettive aree e/o siti puntuali indicati, solo nei casi in cui questa risulti, tra le diverse possibili localizzazioni indispensabili ad assicurare la corretta funzionalità e la necessaria copertura territoriale del servizio, quella in grado di determinare il livello di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici più basso. Tale circostanza dovrà essere ampiamente e dettagliatamente dimostrata dal gestore attraverso valutazioni di carattere tecnico che contengano un'analisi comparativa dell'impatto elettromagnetico delle emissioni dell'impianto e dei livelli di esposizione determinati nelle diverse possibilità di localizzazione, redatta secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, e dalla quale si evinca in maniera inequivocabile entro i margini di incertezza associati alla valutazione, la condizione di minima esposizione associata alla localizzazione proposta.
5. Nei casi di cui al precedente comma 3, l'installazione degli impianti negli specifici siti e sui singoli edifici indicati può essere consentita ed è subordinata alla messa in atto di soluzioni tecnologiche in grado di minimizzare in ogni caso l'impatto visivo e di non compromettere l'attuazione delle esigenze di tutela e/o di sicurezza alla base della posizione del vincolo medesimo e, relativamente agli edifici di cui alla lettera b) dell'acquisizione del parere preventivo favorevole espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali.



## TITOLO V

### Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica e territoriale

#### Art. 13

#### Adeguamento e raccordo degli strumenti della pianificazione urbanistica

1. Gli strumenti urbanistici non possono prevedere la possibilità di realizzare, all'interno delle porzioni di territorio urbanizzabile contenuto nelle fasce di adattamento di cui all'art. 3 comma 2 lettera g), insediamenti a prevalente destinazione residenziale o a servizi collettivi.
2. Il Comune provvede ad adeguare tutti gli strumenti urbanistici vigenti alle indicazioni contenute nel presente Regolamento in materia di localizzazione.
3. In particolare il Comune provvede all'integrazione ed al raccordo delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, in materia di localizzazione, con gli strumenti della pianificazione urbanistica definiti dalle normative regionali in materia di regolamentazione urbanistica del territorio.
4. I Regolamenti urbanistici comunali in materia di governo del territorio e le norme di attuazione degli strumenti operativi della pianificazione urbanistica, se in contrasto con le indicazioni e le prescrizioni contenute nel presente Regolamento in materia di localizzazione, devono essere ad esse adeguati.
5. Il comune provvede a pubblicare, anche in formato elettronico, entro il 31 gennaio di ogni anno la cartografia aggiornata recante l'individuazione e la caratterizzazione delle aree di cui all'art. 3 comma 2, lettere d), e) ed f) nonché delle fasce di adattamento di cui alle lettere g) ed h) del medesimo articolo ai fini della corretta applicazione, da parte dei gestori / titolari degli impianti, delle disposizioni del presente Regolamento e per lo svolgimento dell'attività di controllo e di monitoraggio di cui al successivo art. 28.

## TITOLO VI

### Regime di autorizzazione

#### Art. 14

#### Disposizioni generali

1. L'autorizzazione all'installazione o alla modifica degli impianti è rilasciata dal Comune, per ogni singolo impianto riportato nei piani di sviluppo di cui al Titolo II, dietro presentazione di opportuna istanza da parte dei soggetti abilitati, nell'ambito di un procedimento unico in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico – ambientale ai sensi degli articoli 86, 87 ed 88 del D. Lgs. 259/2003 secondo le procedure di cui ai successivi commi, nel rispetto:
  - a) dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.;
  - b) dei criteri di localizzazione di cui ai precedenti titoli III e IV;
  - c) dei contenuti del programma di sviluppo degli impianti di cui al titolo II, fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4.
2. Per il rilascio delle autorizzazione di cui al comma 1, è fatto salvo quanto stabilito da disposizioni normative sovraordinate rispetto al presente Regolamento.
3. Le autorizzazioni rilasciate si riferiscono esclusivamente ad impianti localizzati in siti puntuali.
4. Nel caso in cui non sia stato possibile prevedere l'installazione di un impianto nel programma di sviluppo, il gestore può chiederne comunque l'autorizzazione. Il Comune, in questi casi, può rilasciare la relativa autorizzazione solo in caso di esigenze opportunamente motivate dal gestore ed improntate a ragioni di "urgenza ed indifferibilità" rispetto alla garanzia di funzionalità della rete o di copertura territoriale. Il gestore dovrà produrre in tal senso al Comune, opportuna relazione tecnica atta a dimostrare tale circostanza contestualmente all'istanza per il rilascio dell'autorizzazione.

5. Nel caso in cui i gestori degli impianti dimostrino l'oggettiva impossibilità di utilizzare uno o più siti previsti nel programma di sviluppo comunale, pur redatto nel rispetto di quanto stabilito al titolo II del presente regolamento, potrà essere verificata, di concerto con il Comune, la possibilità di utilizzare siti alternativi, nel rispetto di quanto stabilito dal presente regolamento e dalle norme vigenti, dei vincoli dimensionali intrinseci della rete e delle esigenze di copertura territoriale.

#### Art. 15

##### Procedura di richiesta e di autorizzazione all'installazione ed alla modifica di impianti radioelettrici

1. I titolari di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni, o i legali rappresentanti della persona giuridica, o soggetti da loro delegati o più in generale i soggetti aventi titolo, presentano al Responsabile del III Settore "Tecnico - Manutentivo" del Comune domanda per l'installazione di nuovi impianti o per la modifica di impianti radioelettrici preventivamente autorizzati, allegando gli estremi della concessione rilasciata dai competenti organi del Ministero delle Comunicazioni. Copia della domanda di cui al presente comma è inviata dai gestori all'A.R.P.A. Sicilia per l'espressione del parere di competenza ai sensi dell'art. 87 comma 1 del D. Lgs. 259/2003.

2. La domanda è formulata sotto forma di istanza di autorizzazione per gli impianti con potenza efficace in singola antenna maggiore di 20 W, e con dichiarazione di inizio attività accompagnata da elaborati grafici e descrittivi idonei alla valutazione dei manufatti a corredo, per gli impianti con potenza efficace in singola antenna minore o uguale a 20 W, secondo le modalità riportate all'Allegato 2. Il richiedente allega alla predetta documentazione, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità di quanto dichiarato nella domanda e nella documentazione a corredo con la situazione reale di fatti e luoghi, nonché una dichiarazione del progettista o del tecnico incaricato, ai sensi dell'art. 481 del Codice Penale, di asseverazione del progetto presentato con le disposizioni di cui al presente titolo. La domanda è valutata tramite l'istruttoria tecnica di cui al successivo art. 16.

3. Il possesso del titolo autorizzativo rappresenta condizione necessaria sia per lo svolgimento dell'attività edilizia di realizzazione della struttura sia per l'attivazione dell'impianto, fatto salvo il possesso della concessione ministeriale e l'osservanza di tutte le ulteriori norme di legge pertinenti in vigore nonché il parere positivo espresso dall'A.R.P.A. Sicilia di cui al precedente comma 1.

4. Il Comune dà opportuna pubblicità alla presentazione ed alle risultanze delle domande di cui al comma 2 anche in forma telematica e nel rispetto delle disposizioni normative sulla riservatezza dei dati e delle informazioni.

5. Non necessita della presentazione dell'istanza di autorizzazione e del pagamento delle relative spese per le attività di segreteria le procedure connesse alle modifiche di impianti già provvisti di titolo autorizzativo, aventi caratteristica di mera manutenzione o di semplice sostituzione di parti di impianto che implicino solo variazioni non sostanziali agli stessi (modifiche alle sagome esistenti ed alle opere edilizie) e comunque non influenti sulla configurazione del campo elettromagnetico prodotto. Tali variazioni devono essere comunque comunicate al Comune dai gestori ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere che la modifica sia sottoposta a procedura di autorizzazione ai sensi del presente titolo.

6. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione espresso, oppure dalla formazione del silenzio-assenso.

7. Prima dell'attivazione degli impianti, i gestori o i proprietari certificano al Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo") la conformità degli stessi e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.

8. Entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione ovvero dalla formazione del silenzio - assenso, i gestori sono tenuti all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'art. 9, comma 7 della L. 36/01, recante i dati identificativi del gestore dell'impianto, gli estremi dell'autorizzazione (ovvero della dichiarazione di inizio attività) comunale, dei dati di potenza massima immessa in singola antenna, collocata in modo da risultare chiaramente visibile al pubblico.

9. Il Responsabile del III Settore "Tecnico - Manutentivo" trasmette all'A.R.P.A. Sicilia ed al CORECOM Sicilia copia dei provvedimenti autorizzativi rilasciati o del provvedimento di diniego, in caso di esito negativo della predetta istruttoria tecnica.

10. Nell'ottica del perseguimento del fondamentale obiettivo di qualità, al fine di ridurre l'impatto ambientale delle installazioni e favorire la razionalizzazione della distribuzione dei nuovi impianti e la eventuale ricollocazione di quelli esistenti sul territorio, il Comune assume, nel rilascio delle autorizzazioni, opportune iniziative di coordinamento delle domande presentate dai gestori, assoggettando a tali esigenze, nei termini previsti dal D. Lgs. 259/2003, il rilascio o il diniego delle stesse.

11. Per l'installazione degli impianti di cui al comma 2 del presente articolo con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W e di quelli di cui all'art. 17, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce titolo autorizzativo all'installazione dell'impianto e all'esercizio dell'attività, fatta salva l'attività di verifica istruttoria prevista all'art. 16 e le disposizioni di cui al precedente comma 3.

#### Art. 16

Istruttoria tecnica per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o alla modifica di impianti radioelettrici per l'emittenza radio e televisiva e di telefonia mobile

1. Il III Settore "Tecnico - Manutentivo" procede all'istruttoria della pratica relativa alla domanda di autorizzazione all'installazione ed alla modifica degli impianti secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 87 del D.Lgs. 259/2003, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del presente Regolamento.

2. Il Responsabile del III Settore "Tecnico - Manutentivo" rilascia l'autorizzazione, in caso di soluzione positiva dell'istruttoria, con provvedimento unico, previa:

- verifica della documentazione prodotta rispetto a quella prevista dall'art. 15, comma 2 e della conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento;
- analisi della compatibilità con il programma di sviluppo degli impianti di cui al Titolo II;
- acquisizione del parere tecnico positivo di cui all'art. 21 in merito alla rispondenza della documentazione presentata con le disposizioni del presente Regolamento, con particolare riferimento alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure di cui all'articolo 87 del d.lgs. 259/2003.

3. Nei casi contemplati all'art. 10, comma 5 e dall'art. 12, comma 4, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2 del presente articolo punti 1) e 3), l'autorizzazione è rilasciata, previa:

- analisi della valutazione tecnica comparativa di cui ai citati commi degli articoli 10 e 12;
- esecuzione di eventuali analisi radioelettriche strumentali approfondite in situ predisposte dal Comune;
- acquisizione del parere tecnico positivo di cui all'art. 21 in merito alla rispondenza della documentazione presentata con le disposizioni del presente Regolamento.

4. Nei casi contemplati all'art. 10 comma 6 ed all'art. 12 comma 5, per la realizzazione degli impianti, fermo restando quanto stabilito ai precedenti commi del presente articolo, il gestore o il titolare dell'impianto concorda con il Comune soluzioni tecniche relative a:

- scelta del sostegno;
- particolari accorgimenti estetici di camuffamento ed adattamento;
- individuazione dei valori dell'altezza massima del livello di gronda;
- divieto di installazione di nuove strutture, insistenti sul suolo, di supporto agli impianti;
- eventuali accorgimenti tecnici e/o strutturali finalizzati al rispetto delle disposizioni di cui ai Titoli III e IV del presente Regolamento.

5. L'autorizzazione è rilasciata, alle condizioni sopra riportate, fatto salvo quanto stabilito da disposizioni normative sovraordinate rispetto al presente Regolamento.

## Art. 17

Procedure relative agli impianti di bassa potenza e a quelli operanti in nuove tecnologie radio

1. Relativamente alle categorie di impianti fissi di seguito specificati, ai fini dell'autorizzazione di cui al presente Titolo, sono individuate le procedure per ciascuna di esse riportate, da effettuarsi secondo le modalità stabilite all'Allegato 2, da parte dei gestori / titolari degli stessi:

- a) per gli impianti con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 5 W, compresi gli impianti ad uso amatoriale/CB (citizen bands), è prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Sicilia ed al CORECOM Sicilia (relativamente alla sola parte riguardante gli allegati tecnici);
- b) per gli impianti di collegamento in visibilità ottica punto – punto (ponti radio) con potenza efficace in antenna non superiore a 2 W, è prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Sicilia ed al CORECOM Sicilia (relativamente alla sola parte riguardante gli allegati tecnici);
- c) per gli impianti ed i dispositivi con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W impiegati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, è prevista la comunicazione al Comune;
- d) per gli impianti ed i dispositivi con potenza efficace immessa in singola antenna non superiore a 20 W impiegati esclusivamente per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili, quali eventi fiere, manifestazioni, convegni e concerti, è prevista la comunicazione al Comune ed all'A.R.P.A. Sicilia;
- e) relativamente all'installazione e la modifica di impianti delle Forze Armate e della Forze di Polizia, è prevista la comunicazione al Comune, compatibilmente con la normativa nazionale vigente, delle caratteristiche degli impianti ;

f) relativamente alle seguenti tipologie di impianti:

- Wireless - LAN (Local Area Network), meglio noti come WI - FI (Wireless Fidelity), definiti come impianti in tecnologia digitale per accesso radio (wireless) a reti locali (LAN), sulle frequenze di 2,45 Ghz, nello standard IEEE vigente, con potenza massima al connettore d'antenna dell'hot spot pubblico pari a 0,1 watt e di quelli impiegati per l'accesso ai servizi di telecomunicazioni in banda larga WI MAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access), basate sullo standard IEEE 802.16, caratterizzati da una EIRP non superiore a 4 W;
- Impianti Punto - Multipunto (PMP), definiti come impianti per sistema di collegamento, interno alla rete esistente, fra una singola stazione base (Master Station MS), localizzata in una posizione fissa ed un numero multiplo di stazioni periferiche terminali (Terminal stations TS), posizionate in altrettanti punti fissi, collegati in visibilità ottica a detta stazione base, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;
- impianti per telecomunicazioni mobili dedicati a coperture indoor, definiti come impianti per sistemi che incrementano il segnale esistente dei sistemi GSM e UMTS all'interno di edifici pubblici e privati (ad esempio sedi aziendali, locali commerciali, centri convegni, palazzetti sportivi, etc.) per il miglioramento della qualità del servizio, con potenza massima al connettore d'antenna uguale a 0,5 watt;

è prevista la comunicazione al Comune, all'A.R.P.A. Sicilia.

## Art. 18

Condizione per l'applicazione delle procedure semplificate e condizioni agevolate per la realizzazione degli impianti

Le procedure di autorizzazione semplificate di cui al successivo art. 19 si applicano, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 del presente Regolamento:

- a) alla realizzazione di impianti che, sulla base di idoneo studio tecnico a cura del gestore / titolare, proponano l'impiego delle migliori tecnologie disponibili rispetto agli standard in uso con riferimento all'ottimizzazione dell'architettura di rete oppure alla tipologia del segnale irradiato ed al sistema radiante in grado di minimizzare l'esposizione della popolazione a campi elettromagnetici;
- b) alla realizzazione di impianti in sostituzione di quelli preesistenti che, sulla base di idoneo studio tecnico di impatto elettromagnetico a cura del gestore / titolare, diano luogo ad una apprezzabile riduzione dei livelli di esposizione della popolazione;
- c) alla realizzazione di:
  - impianti che sostituiscono installazioni, già contemplate nel programma di sviluppo di cui al Titolo II, con caratteristiche tecniche, tecnologiche o gestionali obsolete, sulla base di idoneo studio tecnico a cura del gestore / titolare in grado di dimostrare l'effettiva utilità della sostituzione in termini di riduzione dei livelli di esposizioni a campi elettromagnetici ;
  - impianti microcellulari;

- impianti che sostituiscono soluzioni tecnologiche in via di dismissione (ad esempio sistemi cellulari in tecnologia TACS), fatto salvo quanto disciplinato al successivo Titolo VI;
- sistemi multiplexing per impianti radiotelevisivi.

e) alla realizzazione di impianti fissi con potenza efficace in singola antenna minore o uguale a 5 W.

#### Art. 19

##### Procedure semplificate per la realizzazione degli impianti

Per gli impianti individuati all'art. 15 del presente regolamento si prevede la procedura autorizzativa semplificata basata sulla formazione del silenzio assenso di cui all'art. 87, comma 9 del D. Lgs. 259/2003 secondo il seguente criterio:

- entro 60 giorni per gli impianti con potenza superiore a 5 W e inferiore o uguale a 20 W;
- entro 45 giorni per gli impianti fissi con potenza inferiore o uguale a 5 W.

#### Art. 20

##### Impianti mobili

1. Per particolari e motivate esigenze di durata temporale limitata, comunque non superiore a 180 giorni è ammissibile l'installazione degli impianti mobili di telecomunicazione definiti all'art. 3 comma 2, lettera b).

2. Per l'installazione degli impianti di cui al precedente comma, il gestore / titolare invia al Comune ed all'A.R.P.A. Sicilia idonea comunicazione almeno 40 giorni prima della data di collocazione degli stessi. Il Comune valuta la conformità della documentazione presentata rispetto a quanto previsto all'art. 15 ed acquisito il parere di cui all'art. 21, nei successivi 30 giorni dalla comunicazione, accoglie o rigetta la richiesta ovvero impone al gestore / titolare una collocazione alternativa.

3. L'esercizio degli impianti di cui al presente articolo è consentita, previa valutazione di cui al comma 2, nel rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii..

4. Gli impianti mobili esistenti che non rientrano nelle tipologie previste dal presente articolo dovranno essere rimossi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

### TITOLO VII

#### Supporto tecnico – scientifico specialistico

#### Art. 21

##### Parere tecnico - scientifico specialistico ed attività di supporto alle decisioni

1. Il Comune, per l'espletamento dei compiti previsti dal presente Regolamento, qualora non disponga al suo interno di personale in possesso dei necessari requisiti e competenze e, comunque, nel caso in cui siano richiesti studi ed analisi di particolare complessità, si avvale di una figura professionale esperta nel campo della fisica ambientale con particolare riferimento alle problematiche inerenti la generazione, la propagazione e l'interazione di campi elettromagnetici non ionizzanti con l'ambiente e la valutazione di impatto elettromagnetico.

2. La figura di cui al precedente comma esprime i pareri e le valutazioni di carattere tecnico – scientifico specialistico indispensabili al fine di garantire il necessario supporto all'amministrazione comunale per l'espletamento degli adempimenti previsti dal presente regolamento.

3. Tale figura deve possedere adeguata, qualificata e documentata esperienza e competenza, preferibilmente attestata anche per mezzo di pubblicazioni di natura universitaria e studi specialistici, nella fisica ambientale nella materia oggetto del presente Regolamento, con particolare riferimento alla valutazione dell'impatto elettromagnetico, all'esecuzione di misure di livelli di intensità di campo elettromagnetico e alla realizzazione di valutazioni previsionali eseguite con codici di calcolo e modelli fisico – matematici di sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

4. I rapporti tra la figura professionale sopra delineata e l'Amministrazione comunale vengono regolati da apposita convenzione e dalle vigenti disposizioni normative.

5. I pareri e/o la realizzazione delle eventuali attività di studio, analisi e rilevamento strumentale funzionali all'espressione di questi o all'espletamento delle altre attività previste dal presente Regolamento, vengono richiesti, in forma scritta, dal Responsabile del III Settore "Tecnico - Manutentivo" del Comune, secondo quanto previsto nella predetta convenzione e risultano vincolanti rispetto alla definizione ed all'espletamento delle attività e delle procedure contemplate dal presente Regolamento.

## **TITOLO VIII** Comunicazioni

### Art. 22 Attivazione degli impianti

1. Per ciascun impianto autorizzato, il soggetto gestore / titolare dovrà, entro 10 giorni dall'avvenuta attivazione, darne apposita comunicazione al Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo") ed all'A.R.P.A. Sicilia.
2. Entro lo stesso termine, inoltre, il soggetto di cui al comma 1, dovrà produrre al Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo") copia del parere rilasciato dall'A.R.P.A. Sicilia in merito alla compatibilità del progetto d'impianto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e relativi provvedimenti di attuazione, secondo le procedure di cui all'articolo 87 comma 1 del d.lgs. 259/2003

### Art. 23 Altri obblighi di comunicazione

1. Oltre alla comunicazione di attivazione di cui al precedente articolo, il gestore / titolare dell'installazione è obbligato ad effettuare:
  - comunicazione di variazione della titolarità dell'impianto da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
  - comunicazione di variazione delle caratteristiche tecniche e/o delle modalità d'impiego dell'impianto, rispetto a quelle dichiarate nella richiesta di autorizzazione o nella dichiarazione di inizio attività, da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
  - comunicazione di disattivazione dell'impianto da effettuarsi entro 10 giorni dall'avvenuta disattivazione;
  - comunicazione di scadenza della concessione ministeriale da effettuarsi entro 10 giorni dalla data di scadenza;
  - comunicazioni relative all'avvio ed alla conclusione delle azioni di risanamento con riduzione a conformità dell'impianto, da effettuarsi entro 10 giorni dalle rispettive date;
  - comunicazione di inizio lavori di smantellamento e di ripristino stato dei luoghi nei casi previsti dall'art. 27 comma 8.

## **TITOLO IX** Regime transitorio

### Art. 24 Disciplina degli Impianti esistenti

1. I gestori/titolari degli impianti radioelettrici regolarmente autorizzati ai sensi degli articoli 86, 87 e 88 del D. Lgs. 259/03 in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono tenuti a provvedere, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, all'adeguamento alle disposizioni in esso previste.

2. I gestori/titolari degli impianti radioelettrici non autorizzati ai sensi dei predetti articoli del D. Lgs. 259/03, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono tenuti a presentare, entro 180 giorni da tale data, domanda di autorizzazione al Comune secondo quanto previsto al Titolo VI corredata, oltre che dalla documentazione di cui all'art. 15, da una valutazione strumentale radioelettrica dei livelli di campo

elettromagnetico determinati dall'impianto medesimo, redatta secondo le modalità di cui alle linee guida specifiche riportate all'Allegato 2.

3. I gestori / titolari di tali impianti di cui al precedente comma, fermo restando quanto in esso stabilito, possono proseguire l'attuale esercizio, nel rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità per i valori di intensità dei campi elettromagnetici stabiliti dalla normativa vigente.

#### Art. 25

##### Disciplina di prima applicazione

In fase di prima applicazione del presente Regolamento il termine per la presentazione dei programmi di cui al Titolo II è fissato in 180 giorni dalla data di approvazione dello stesso.

#### Art. 26

##### Adeguamento normativo

Il presente regolamento sarà periodicamente adeguato allo sviluppo della normativa regionale, statale e comunitaria in materia di tutela dall'inquinamento da campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

### **TITOLO X**

#### Disposizioni in materia di risanamento degli impianti

#### Art. 27

##### Norme relative alla riduzione a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti radioelettrici

1. Qualora, sulla base delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 28, venga evidenziato il superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione o degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa vigente ovvero la difformità alle disposizioni degli impianti esistenti rispetto alle disposizioni di cui al presente Regolamento in materia di localizzazione secondo quanto stabilito ai Titoli III e IV, il Comune, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui Titolo XIII del presente Regolamento, ordina ai gestori / titolari degli impianti l'adozione di un opportuno Piano di risanamento.

2. Il Piano di cui al comma 1 deve garantire la "riduzione a conformità" ovvero il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3 della L. 36/2001. Esso può prevedere la delocalizzazione dell'impianto da risanare qualora:

- a) la riduzione a conformità non consenta la corretta funzionalità del servizio degli impianti e/o la copertura territoriale;
- b) sia accertata l'incompatibilità con i criteri localizzativi di cui agli articoli 10 e 12 del presente Regolamento .

3. Con riferimento agli impianti per l'emittenza radio e televisiva sottoposti a procedura di risanamento ai sensi del presente articolo e per i quali si prevede una procedura di delocalizzazione, il Comune comunica alla Regione l'elenco di tali impianti al fine di avviare la procedura di trasferimento prevista dal D. Lgs. n. 177 del 2005.

4. Il Piano di risanamento deve essere predisposto e trasmesso al Comune, all'A.R.P.A. Sicilia, alla Regione ed alla Provincia entro 180 giorni dalla notifica della violazione di cui al precedente comma 1 dai gestori / titolari degli impianti da risanare e deve contenere l'indicazione dettagliata dei tempi e dei modi di realizzazione tecnica e logistica di attuazione nel rispetto delle disposizioni di cui alle vigenti norme di legge ed al presente Regolamento.

5. In ogni caso deve essere garantita l'immediata riconduzione dei valori di campo elettromagnetico determinati entro i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti dal DPCM 8 luglio 2003 e ss.mm.ii.. Pertanto, fino all'adozione delle eventuali misure di analogo efficacia, il gestore / titolare è tenuto ad operare una immediata riduzione della potenza dell'impianto al fine di garantire il rispetto dei limiti predetti.

6. Il Comune esamina la proposta progettuale di Piano di risanamento di cui al comma 3 avvalendosi del supporto tecnico scientifico di cui all'art. 21 ed acquisito il parere di cui al medesimo articolo, sentiti gli altri Comuni eventualmente interessati e gli organi tecnici ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni, entro 60 giorni approva il Piano di risanamento nella forma proposta dal gestore / titolare ovvero richiede integrazioni e/o modifiche allo stesso.

7. Il Piano di risanamento approvato dal Comune deve essere realizzato dal gestore / titolare a propria cura e spese entro 12 mesi dalla data di approvazione dello stesso.

8. In caso di inottemperanza da parte dei gestori/titolari a produrre le proposte di Piano, o in caso di mancato risanamento secondo le previsioni e prescrizioni del piano approvato, fatto salvo quanto stabilito al Titolo XIII il Comune richiede al Ministero delle Comunicazioni la disattivazione degli impianti, dandone comunicazione alla Provincia, alla Regione ed agli altri soggetti eventualmente interessati.

9. La successiva eventuale rimozione degli impianti disattivati è a carico dei gestori/titolari degli stessi.

## TITOLO XI

### Disposizioni in materia di vigilanza e controllo

#### Art. 28

#### Svolgimento delle attività di vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente ed al presente Regolamento, con il supporto tecnico-scientifico di cui all'art. 21 ed avvalendosi degli organismi preposti e delle strutture di Polizia Municipale. Le attività di controllo e vigilanza sono finalizzate a garantire:

- 1) il rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale e regionale;
- 2) la corretta realizzazione delle procedure di risanamento di cui all'art. 27 del presente Regolamento;
- 3) il controllo della rispondenza delle caratteristiche tecniche degli impianti con quelle dichiarate dai gestori nell'ambito delle procedure di autorizzazione di cui al presente Regolamento;
- 4) il rispetto di ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

L'attività di cui al precedente punto 3) può essere svolta mediante verifiche effettuate a campione sul parco impianti presente sul territorio comunale.

2. Il Comune elabora, annualmente, un programma per il monitoraggio di tutti gli impianti radioelettrici disciplinati dal presente Regolamento, presenti sul territorio comunale e predispone un rapporto annuale sullo stato dell'ambiente con riferimento ai livelli di intensità di campo elettromagnetico presenti sul territorio comunale.

3. La predetta attività di monitoraggio funge da supporto all'attività di verifica del rispetto dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici e dell'obiettivo di qualità imposti dalla normativa vigente. Il Comune, nell'ambito di tale attività, ha facoltà di disporre verifiche generali sulla coerenza tra quanto previsto nei piani – programma annuali dei gestori e gli obiettivi di qualità effettivamente raggiunti nonché sullo stato di attuazione dei piani di risanamento degli impianti.

4. I risultati delle attività di vigilanza e controllo sono comunicati alla Provincia ed alla Regione e pubblicati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni, sul sito internet del Comune. Restano confermate le competenze in materia di sicurezza e salute attribuite dalle vigenti disposizioni di legge agli organi del Servizio Sanitario Nazionale.

#### Art. 29

#### Sistemi di controllo automatico

1. Per gli impianti situati in aree sensibili o tali da produrre emissioni elettromagnetiche in grado di interessare aree edificate o aperte al pubblico o qualora ritenuto necessario sulla base delle risultanze delle attività di cui all'art. 28, il Comune può ordinare, con atto motivato, l'installazione di opportuni dispositivi automatici di



controllo della potenza in grado di disattivare l'impianto stesso nel caso di superamento della potenza generata rispetto a quella dichiarata in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla modifica.

2. Tali dispositivi, i cui prototipi devono essere presentati al Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo") a cura dei gestori / titolari degli impianti, devono essere provvisti di opportuna certificazione ai sensi di legge.

3. L'adozione del sistema di controllo più opportuno, tra quelli proposti, viene effettuata dal Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo"), acquisito il parere di cui all'art. 21.

## TITOLO XII

Disposizioni in materia di pubblicità ed informazione ai cittadini

### Art. 30

Informativa e modalità di pubblicità alla cittadinanza

1. Il Comune si impegna, nel rispetto della normativa vigente, ad assicurare la dovuta e opportuna informazione e comunicazione ai cittadini.

2. Al fine di garantire il raggiungimento del predetto obiettivo l'Amministrazione comunale provvede a:

- a) pubblicare, attraverso i mezzi di comunicazione (pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, pubblicazione per estratto su quotidiani locali ad ampia diffusione, consultazione presso gli uffici comunali) anche di natura telematica (sito Internet del Comune, etc), i dati riportati nei PSCI e dei risultati delle attività di vigilanza e controllo di cui all'art. 28, nella tutela dei dati rilevati ai fini della riservatezza commerciale ed industriale;
- b) realizzare campagne di informazione alla cittadinanza;
- c) promuovere iniziative di diffusione dei risultati delle verifiche dei livelli di campo elettromagnetico;
- d) pubblicare i dati raccolti attraverso la rete di monitoraggio permanente;
- e) promuovere lavori di concertazione sui temi oggetto del presente regolamento tra i diversi soggetti interessati;
- f) istituire e tenere, sul sito WEB istituzionale, se operativo, apposita sezione dedicata all'attività del Comune nel campo della tutela dall'inquinamento elettromagnetico;
- g) incentivare e finanziare, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, la realizzazione di progetti di ricerca di pubblica utilità ed interesse in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti.

## TITOLO XIII

Sanzioni

### Art. 31

Responsabilità e sanzioni

1. Sono applicate le disposizioni di cui all'art. 15 della L. 36/01. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 4, c. 2 della L. 36/2001, per le quali non è prevista l'oblazione in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. 689/81, l'irrogazione delle sanzioni spetta al Comune, sulla base degli accertamenti effettuati dalle proprie strutture tecniche e degli organismi preposti.

2. Per le violazioni delle norme e prescrizioni del presente Regolamento, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalla normativa nazionale e regionale, sono fissate, a carico dei gestori/titolari degli impianti, le sanzioni amministrative di seguito specificate:

- per l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico in assenza della prescritta autorizzazione o per il mancato o tardivo adeguamento alle disposizioni di cui al presente Regolamento in caso di impianti già esistenti alla data di entrata in vigore dello stesso, è prevista, a carico del gestore, una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra trentamila euro e trecentomila euro ed alla disattivazione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per la riconfigurazione di un impianto esistente in difformità da quanto comunicato, se l'impianto ammesso alla procedura semplificata della comunicazione, sia stato riconfigurato con modalità tali da comportare invece

l'assoggettamento ad autorizzazione è prevista la sanzione amministrativa da euro diecimila ad euro centomila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;

- per la realizzazione di un impianto con caratteristiche estetiche difformi da quelle in progetto, si applica una sanzione amministrativa da euro cinquemila ad euro cinquantamila, fermo restando l'obbligo di riconduzione a conformità al progetto approvato;
- per ciascuno dei comportamenti omissivi o commissivi oggetto della sanzione di cui ai punti precedenti, decorso inutilmente il termine della diffida per la regolarizzazione della situazione o per la riduzione in pristino, le relative sanzioni sono reiterate ogni qual volta venga successivamente accertato il permanere della situazione di inottemperanza alle disposizioni del presente regolamento;
- in caso di qualsiasi omessa o tardiva comunicazione prevista dal presente Regolamento è prevista una sanzione amministrativa da euro duemila ad euro cinquemila;
- le sanzioni sono irrogate dal Comune e da esso introitate. I proventi verranno destinati a finalità di interesse pubblico e ad interventi in materia ambientale.

## TITOLO XIV

### Disposizioni finali

#### Art. 32

#### Catasto comunale delle sorgenti di campo elettromagnetico

1. il Comune istituisce, presso il III Settore "Tecnico - Manutentivo", il catasto delle sorgenti fisse di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, operanti nell'intervallo di frequenza 0 Hz – 300 GHz presenti sul territorio comunale. Alla formazione di tale catasto concorrono le informazioni ed i dati contenuti nelle documentazioni presentate per la richiesta di installazione e/o modifica degli impianti e le altre eventuali comunicazioni e/o dichiarazioni rese ai sensi di legge da parte dei gestori / concessionari. Le informazioni presenti nel catasto saranno rese in formato digitale accessibile, su richiesta, a tutti i cittadini ed agli enti pubblici e privati interessati, nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle informazioni.

2. Il catasto comunale degli impianti concorre alla formazione del catasto regionale degli impianti, in coerenza con il catasto nazionale di cui all'art. 7 della L. 36/2001, nell'ambito del sistema informativo regionale ambientale (SIRA).

#### Art. 33

#### Rete di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

1. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di cautela e degli obiettivi di qualità, a salvaguardia della salute pubblica secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il Gestore / Titolare deve provvedere ad installare, a sue spese, sia sugli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sia su quelli di nuova installazione, dei dispositivi di monitoraggio automatico e continuo dei campi elettromagnetici provvisti di opportuna certificazione ai sensi di legge, i cui prototipi devono essere presentati al Comune (III Settore "Tecnico - Manutentivo"). Tali dispositivi automatici, non manomissibili dal gestore, devono essere in grado di disattivare l'impianto stesso nel caso di superamento della potenza immessa al connettore d'antenna rispetto a quella dichiarata in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio o alla modifica.

I dispositivi installati devono consentire l'acquisizione e la registrazione continua dei dati di potenza al connettore d'antenna, con cadenza non superiore a sei minuti, e trasmetterli su apposito server remoto istituzionale del Comune, dal quale questi saranno consultabili dalla cittadinanza.

2. La realizzazione di tale sistema di monitoraggio deve avvenire entro la messa in esercizio degli impianti installati successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, mentre per gli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'installazione del sistema di monitoraggio dovrà avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Il numero e la disposizione delle centraline, dovranno essere definite con il supporto dell'Ufficio Tecnico Comunale e potranno essere modificate nel caso in cui ciò dovesse rendersi necessario.

4. Al fine di incrementare e rendere più efficiente la rete di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in argomento, l'Ente, in proprio, potrà avvalersi di eventuali finanziamenti appositamente erogati dagli enti locali, provinciali e regionali, nonché da quelli nazionali e comunitari in materia di tutela ambientale e sanitaria dall'esposizione a campi elettromagnetici non ionizzanti.

Art. 34  
Allegati tecnici

Gli allegati tecnici numerati richiamati nel testo regolamentare, recanti le linee guida operative e la modulistica necessaria all'applicazione del presente Regolamento, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 35  
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dalla data di esecutività delle deliberazione di approvazione da parte del Consiglio comunale.


Addì, 15 gennaio 2013

Il professionista incaricato

Prof. Dr. Luigi Maxmilian Caligiuri



Attività di controllo e coordinamento  
(Ing. Giuseppe MAZZA)  
(Responsabile del III° Settore «Tecnico - Manutentivo»)



# ALLEGATO 1

## **MODALITÀ DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO COMUNALE DEGLI IMPIANTI (PSCI)**

### **Premessa**

Il programma di sviluppo comunale contiene l'elenco completo e le caratteristiche tecniche degli impianti fissi esistenti sul territorio comunale e di quelli che si intendono realizzare nell'anno successivo a quello di presentazione del Piano stesso. Nella redazione del PSCI il gestore /titolare è tenuto:

- a) al rispetto degli obiettivi di qualità di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) della L. 36/01, in accordo con quanto stabilito dalla vigente normativa regionale in materia;
- b) al rispetto dei criteri di localizzazione stabiliti agli articoli 8 e 10 del presente regolamento;
- c) al rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti ovvero di copertura del servizio sul territorio;
- d) alla considerazione dei siti individuati negli accordi di cui all'art. 86, comma 2 del D. Lgs. 259/2003, già sottoscritti alla data di entrata in vigore del Regolamento comunale, purché conformi a quanto stabilito al precedente punto a).

L'obiettivo principale del PSCI è quello di garantire il rispetto dei limiti fissati dal DPCM 8 luglio 2003, perseguendo nel contempo la minimizzazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici non ionizzanti emessi dalle relative sorgenti, con le migliori e più efficienti tecnologie al momento disponibili, compatibilmente con i requisiti minimi di qualità del servizio fornito agli utenti e della copertura territoriale.

### **Dati ed informazioni da includere nel PSCI**

Il PSCI comprende gli impianti fissi disciplinati ai Titoli VI e VII del presente Regolamento e, facoltativamente, quelli mobili di cui all'art. 18.

Il programma di sviluppo comunale degli impianti deve recare almeno i seguenti dati ed informazioni:

- a) descrizione della dotazione di impianti esistenti sul territorio comunale (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione e indicazione delle relative caratteristiche compilato secondo le schede A e B del modello B del presente allegato) con allegata cartografia d'insieme georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereofotogrammetriche) di tutte le installazioni esistenti di propria pertinenza in scala 1:5000;
- b) descrizione degli impianti che si intendono realizzare nel corso dell'anno (elenco completo degli impianti, relativa localizzazione e indicazione delle caratteristiche, compilato secondo le schede A e B del modello B del presente allegato) con allegata cartografia georeferenziata in formato vettoriale (redatta preferibilmente su mappe aereo fotogrammetriche) delle singole future installazioni previste dal proprio piano - programma in scala 1:500;
- c) relazione tecnica illustrativa del piano contenente, de minimis, le indicazioni relative alla possibilità di condivisione di infrastrutture o apparati analoghi già esistenti, motivazioni che giustificano l'incremento della rete ed, eventualmente, indicazione dell'investimento necessario alla realizzazione del programma, eventuali effetti indotti sul sistema economico locale, effetti di natura sociale.

Modello A

DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER NUOVI IMPIANTI  
RADIOELETTRICI

AL COMUNE DI MERI' (ME)

SETTORE TECNICO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27

gennaio 1968 n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

che non intende richiedere, per l'anno \_\_\_\_\_ (ovvero nel periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_)  
autorizzazione all'installazione di nuovi impianti radioelettrici sul territorio comunale

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SCHEDA A**

**SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELL'IMPIANTO**

DATI GENERALI	
Proprietario .....	
Via .....	n. ....
Città .....	Prov. .... C.a.p. .... tel. ....
Gestore (emittente) .....	
DATI RELATIVI AL SITO	
Località impianto .....	
Via .....	n. ....
Comune .....	Prov. ....
Quota impianto (s.l.m.) ..... m	
Coordinate geografiche dell'impianto (UTM ED 1950 o Gauss Boaga)	
X .....	Y .....

DATI TECNICI	
(da compilarsi per ogni cella in caso di impianti di telefonia mobile)	
Frequenza <sup>1</sup> ..... (MHz)	
Multiplexing:	
<input type="checkbox"/> NO	
<input type="checkbox"/> SI (specificare) .....	
Altezza del centro elettrico del sistema radiante (specificare il punto di riferimento) <sup>2</sup> .....m	
Potenza massima <sup>3</sup> al connettore d'antenna ..... W	
Potenza massima erogata dai trasmettitori..... W	
Marca antenna .....	
Modello antenna .....	
_____	
<sup>1</sup> Da compilarsi per ogni frequenza nel caso di impianti multifrequenza	
<sup>2</sup> Si intende dal basamento nel caso di installazione posta su edificio	
<sup>3</sup> Nel caso di trasmissione di segnali modulati in ampiezza (es. trasmettitori radiofonici o trasmettitori TV analogici), aggiungere una relazione sintetica descrivente le caratteristiche del segnale utilizzato e la procedura in base alle quale è stata calcolata la potenza media.	

Guadagno sistema radiante .....	$dB_i$
Direzione di massimo irraggiamento del sistema radiante riferito al nord geografico .....	gradi
Inclinazione sul piano orizzontale della direzione di massimo irraggiamento .....	gradi
Tilt meccanico .....	gradi
Tilt elettrico .....	gradi
Tilt totale .....	gradi
Polarizzazione .....	
Numero massimo di portanti <sup>4</sup> .....	
Altre caratteristiche o ulteriori specificazioni che si intende riportare o indicazione delle eventuali modifiche all'impianto	
.....	
.....	
.....	

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>4</sup> Da omettere nel caso di impianti radiotelevisivi



## SCHEDA B

### DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE DI ANTENNA

I dati relativi ai diagrammi di irradiazione di antenna dovranno essere forniti in formato ASCII su supporto informatico. Esso dovrà contenere due files: orizzontale.txt e verticale.txt riportanti rispettivamente i dati relativi ai digrammi di irradiazione orizzontale e verticale.

I file dovranno contenere le seguenti righe di testo:

- riga contenente il nome dell'antenna
- riga contenente la frequenza, il guadagno, il tilt, in cui ognuno dei predetti dati deve essere preceduto da un testo identificativo e deve essere separato dal successivo per mezzo del carattere “,”
- righe contenenti l'attenuazione in dBi da 0° a 360° a passi di 1°

Esempio di file orizzontale.txt (la struttura per verticale.txt è identica)

Antenna marca modello

Frequenza 900 MHz; Guadagno 16 dBd; tilt 10°;.....

```
1 0.00
2 0.00
3 0.09
4 0.10
5 0.14
6 .....
..
..
```

360 0.50

# ALLEGATO 2

## **PROCEDURE E MODELLI RELATIVI ALL'ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA O ALL'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI**

Modello A

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE  
CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI

AL COMUNE DI MERI' (ME)

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di

\_\_\_\_\_

della società

\_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

CHIEDE

il rilascio dell'autorizzazione:

alla installazione

alla modifica delle caratteristiche

dell'impianto di seguito descritto, dichiarandone la conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla L. 36/01.

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- 1) scheda tecnica dell'impianto (modello A);
- 2) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante (modello B)<sup>1</sup>;
- 3) descrizione dell'impianto e delle aree circostanti<sup>2</sup>;

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui alla scheda B. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.

<sup>2</sup> Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

- 4) descrizione del terreno circostante<sup>3</sup>;
- 5) mappa della zona circostante il punto di installazione<sup>4</sup>;
- 6) stime del campo elettromagnetico generato - valutazione dell'impatto elettromagnetico<sup>5</sup>;
- 7) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del volume di rispetto (modello C);
- 8) planimetria generale ante opera e post operam del progetto di impianto<sup>6</sup>.

Nel contempo il sottoscritto, consapevole delle conseguenze penali cui incorre, ai sensi della legge 27

gennaio 1968 n. 15, chi presenta dichiarazioni mendaci ovvero utilizza atti falsi,

#### RILASCIA

la seguente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: "l'impianto, sulla base della stima del campo

generato e della simulazione numerica effettuata, è conforme ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36".

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

<sup>3</sup> Si descrivano sinteticamente ma in modo esauriente i dintorni dell'apparato, evidenziando:

- edifici posti in vicinanza del sito;
- conformazione e morfologia del terreno circostante;
- eventuale presenza di altre stazioni emittenti collocate con la stazione da installare

<sup>4</sup>La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello D.

<sup>5</sup> vedi linee guida A.1.

<sup>6</sup>Le planimetrie dovranno essere in scala 1:500 o, in caso di celle distanti più di 5 metri una dall'altra (impianto "splittato"), in scala 1:100 o 1: 150 con l'ubicazione delle singole celle.

## LINEE GUIDA A.1

### **CRITERI PER LA REDAZIONE DELLE STIME DEL CAMPO ELETTROMAGNETICO GENERATO E PER LA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ELETTROMAGNETICO**

#### **Finalità**

Le stime del campo elettromagnetico generato da un impianto radioelettrico hanno lo scopo di consentire una valutazione dell'impatto determinato dalla sua installazione o modifica sull'ambiente circostante e nei confronti di recettori interessati dalle emissioni elettromagnetiche associate alla sua attività.

Tale valutazione deve poter consentire una stima dell'incremento dei valori di campo elettromagnetico dovuti all'attività della sorgente specifica in un insieme significativo di punti rispetto ai valori di fondo, ossia dei valori di campo presenti nei medesimi punti, a sorgente specifica inattiva. In particolare essa deve essere in grado di dimostrare che, in alcun punto delle aree fruibili dalla popolazione circostanti l'impianto, siano superati, durante l'attività dell'impianto, i limiti di esposizione e, relativamente ai luoghi adibiti a permanenza in inferiori a 4 ore giornaliere, non siano superati i valori di attenzione previsti dal DPCM 8 Luglio 2003.

#### **Modalità di realizzazione**

La stima dei livelli di campo generati e la relativa valutazione di impatto elettromagnetico può essere eseguita attraverso:

- 1) modelli fisico - matematici previsionali di simulazione numerica dei campi elettromagnetici generati;
- 2) misure radioelettriche strumentali in situ dei valori di campo elettromagnetico generati.

In entrambi i predetti approcci, la valutazione dei campi elettromagnetici dovrà essere condotta con modalità tali da prendere in esame un numero di punti dell'ambiente analizzato sufficienti a caratterizzare le variazioni spazio - temporali dei livelli di campo generati dalla sorgente nel raggio di almeno 300 m dal punto di installazione calcolati sul piano orizzontale passante per esso e ad una altezza dal suolo tale da comprendere le posizioni liberamente accessibili alla popolazione. In particolare si dovrà fornire la caratterizzazione dello scenario di emissione di campo elettromagnetico nelle condizioni di funzionamento più gravose ed in quelle "usuali" delle sorgenti specifiche considerate.

Inoltre in entrambi i casi le valutazioni dovranno comprendere una stima dei valori del fondo elettromagnetico, al fine di ottenere l'intensità del campo complessivo, relativamente ad un intervallo temporale abbastanza ampio da garantire la rappresentatività statistica del dato fornito; tale considerazione deve essere esplicitamente riportata nella relazione di accompagnamento alle stime eseguite.

Dovranno essere accuratamente specificate le condizioni al contorno relative all'ambiente considerato (ad esempio condizioni climatiche) ed ai parametri di funzionamento della sorgente (ad esempio potenza, numero di canali attivi, etc.) per le quali sono stati effettuati i calcoli e/o le misurazioni.

Nel caso di simulazioni numeriche è necessario specificare, in maniera dettagliata, l'algoritmo di calcolo utilizzato, i dati di ingresso e la sua implementazione nella situazione specifica di applicazione (presenza di approssimazioni, semplificazioni, etc., rispetto all'algoritmo originale), o, nel caso di impiego di software commerciale, il nome del programma, la versione ed i dati di input utilizzati; qualunque sia il tipo di codice utilizzato fornendo una stima dell'incertezza associata ai risultati. In ogni caso deve essere obbligatoriamente riportata la valutazione dell'incertezza associata ai risultati dell'algoritmo impiegato. I risultati delle simulazioni numeriche con riferimento alla dimostrazione della conformità ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità di cui alla legge 22 febbraio 2001 n. 36, possono essere presentati secondo una delle due seguenti forme:

a) volume di rispetto o isosuperficie 3D relativa ai valori limite considerati determinati in accordo con quanto indicato nella Guida CEI 211-10 "Guida alla realizzazione di una Stazione Radio Base per rispettare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici in alta frequenza". Qualora i volumi di rispetto evidenzino punti con intersezioni critiche (rispetto ai valori di soglia assunti) in posizioni accessibili alla popolazione, caratterizzati da tempi di permanenza superiori alle 4 ore giornaliere, dovranno essere fornite le curve di isolivello del campo rispetto ai punti di criticità per i valori di soglia stessi;

b) stima puntuale dei valori di campo elettromagnetico in un opportuno insieme di punti comprendente, de minimis, quelli nei quali si prevede il maggior livello di esposizione per la popolazione, evidenziando accuratamente ed inequivocabilmente i punti accessibili alla popolazione ed i possibili relativi tempi di permanenza giornalieri. In questo caso è obbligatoria altresì l'esecuzione di misure radioelettriche strumentali dei livelli di campo elettromagnetico di fondo nei punti di valutazione individuati.

Nel caso di impianti già attivi la procedura di stima del campo elettromagnetico generato da adottare dovrà essere basata sull'esecuzione di misurazioni radioelettriche del campo generato dall'installazione in questione e dalla valutazione del fondo elettromagnetico al fine di ottenere l'intensità del campo elettromagnetico totale; tale valutazione potrà essere eventualmente integrata tramite valutazioni ottenute a partire da algoritmi di calcolo previsionali.

Per quanto concerne in generale le misurazioni radioelettriche queste dovranno essere eseguite in accordo con le procedure riportate nelle Guida CEI 211-7 "Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz - 300GHz con riferimento all'esposizione umana" nei suoi eventuali aggiornamenti e nelle altre guide tecniche pertinenti vigenti alla data di redazione della valutazione. Nella relazione dovrà inoltre essere riportato esplicitamente il calcolo dell'incertezza associata al risultato delle misurazioni secondo quanto prescritto dalla norma UNI CEI ENV 13005 "Guida all'espressione dell'incertezza di misura" indicando le diverse componenti di incertezza ed il loro trattamento statistico.

La relazione deve essere sottoscritta da un tecnico incaricato dal concessionario / gestore dell'impianto.

Modello B

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' DI INSTALLAZIONE O MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE DI IMPIANTI RADIOELETTRICI CON POTENZA AL CONNETTORE D'ANTENNA INFERIORE A 20 W

AL COMUNE DI MERI' (ME)

SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO

Il/La sottoscritto/a

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

nella sua qualità di \_\_\_\_\_

della società \_\_\_\_\_

con sede in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

COMUNICA

l'installazione  / la modifica  delle caratteristiche dell'impianto di seguito descritto.

DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO E DELLE AREE CIRCOSTANTI.

(Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione \_\_\_\_\_)

\_\_\_\_\_

CARATTERISTICHE RADIOELETTRICHE DELL'IMPIANTO.

(Le caratteristiche radioelettriche dell'impianto da riportare sono indicate nella scheda A e nella scheda B seguenti)

ALLEGA ALLA PRESENTE ISTANZA:

- 1) scheda tecnica dell'impianto (scheda A);
- 2) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiente (scheda B)<sup>7</sup>;

<sup>7</sup> I diagrammi angolari dovranno riportare l'attenuazione in dB del campo ed essere forniti con incremento di 1° da 0° a 360° con il formato MSI di cui alla scheda B. I diagrammi possono essere prodotti una tantum su supporto informatico in formato ASCII. I diagrammi, o la lettera di accompagnamento del supporto informatico, a cui verrà fatto riferimento nelle richieste successive, dovranno essere datati e firmati dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato.

- 4) descrizione dell'impianto e delle aree circostanti<sup>8</sup>;
- 5) mappa della zona circostante il punto di installazione<sup>9</sup>;

Luogo e data .....

Firma

.....

---

<sup>8</sup> Si descriva sinteticamente ma in modo esauriente il posizionamento degli impianti, la loro collocazione e la loro accessibilità da parte del personale incaricato.

<sup>9</sup>La mappa dovrà essere in scala 1: 1.500 e dovranno riportare le curve di livello altimetriche, il punto di installazione, le abitazioni presenti o in costruzione al momento della domanda e il relativo numero di piani fuori terra nonché i luoghi di pubblico accesso in un raggio di 300 metri dal punto di installazione e il nord geografico. Dovrà inoltre essere datata e firmata dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato. Nel caso in cui fosse già stata fornita in precedenza la cartografia relativa al sito oggetto di modifica è possibile fare riferimento alla stessa, a patto che venga rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante o da un suo tecnico incaricato la dichiarazione sostitutiva conforme al modello D.



Modello C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_,  
residente in \_\_\_\_\_ provincia di \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_,  
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli  
atti e


DICHIARA

che il volume di rispetto dell'impianto localizzato in

via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ (oppure foglio \_\_\_\_\_ mappale \_\_\_\_\_),  
coordinate geografiche assolute \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ (Gauss –  
Boaga o UTM)

comune \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_, calcolato secondo la definizione contenuta nella  
Guida CEI

211-10, è il seguente:



d1= ..... m

d2= ..... m

d3= ..... m

d4= ..... m

d5= ..... m

algoritmo di calcolo utilizzato e sua attendibilità<sup>10</sup> :

\_\_\_\_\_

ovvero

\_\_\_\_\_

<sup>10</sup> Fornire una descrizione dell'algoritmo utilizzato, delle ipotesi fisiche assunte, dei dati di ingresso per ciascuna delle grandezze utilizzate dal modello e delle condizioni di operatività dell'impianto cui si riferisce la simulazione.

software commerciale utilizzato:

-                           n o m e                           d e l                           p r o g r a m m a<sup>11</sup>  
\_\_\_\_\_;

- versione \_\_\_\_\_;

-   c o n f i g u r a z i o n e   d i   c a l c o l o   c o n s i d e r a t a   u t i l i z z a t a<sup>12</sup>  
\_\_\_\_\_;

LUOGO e DATA .....

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

---

<sup>11</sup> Il software deve essere chiaramente identificabile

<sup>12</sup> Fornire una descrizione dettagliata di tutti i dati di ingresso e delle impostazioni di calcolo utilizzate con riferimento al software impiegato in grado di assicurare la riproducibilità del risultato della simulazione.

Modello D

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Il/La sottoscritto/a

\_\_\_\_\_

nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti e della conseguente decadenza dei benefici di cui agli artt.75 e 76 del D..R. 445/2000

DICHIARA

che nulla è variato rispetto alla cartografia già prodotta in allegato alla istanza presentata in data \_\_\_\_\_ al Comune di MERI'.

A tal fine, il sottoscritto allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di identità.

LUOGO e DATA .....

FIRMA DEL DICHIARANTE

.....

SCHEDA A

SCHEDA TECNICA DESCRITTIVA DELL'IMPIANTO

DATI GENERALI	
(barrare la voce che interessa)	
<input type="checkbox"/>	NUOVO IMPIANTO
<input type="checkbox"/>	MODIFICA IMPIANTO (in questo caso specificare sinteticamente il tipo di modifica) consistente in
.....	
.....	
Proprietario	
.....	
Via .....	
.....	
Città ..... Prov. .... C.a.p. .... tel. ....	
.....	
Gestore (emittente)	
.....	
DATI RELATIVI AL SITO	
Località impianto .....	
.....	
Via .....	
.....	
Comune ..... Prov. ....	
.....	
Quota impianto (s.l.m.) ..... m	
Coordinate geografiche dell'impianto (UTM ED 1950 o Gauss Boaga)	
X ..... Y .....	

DATI TECNICI	
(da compilarsi per ogni cella in caso di impianti di telefonia mobile)	
Frequenza <sup>13</sup> ..... (MHz)	
.....	
<sup>13</sup> Da compilarsi per ogni frequenza nel caso di impianti multifrequenza	

Multiplexing:

NO

SI (specificare) .....

Altezza del centro elettrico del sistema radiante (specificare il punto di riferimento)<sup>14</sup>.....m

Potenza massima<sup>15</sup> al connettore d'antenna ..... W

Potenza massima erogata dai trasmettitori..... W

Marca antenna .....

Modello antenna .....

Guadagno sistema radiante .....  $dB_i$

Direzione di massimo irraggiamento del sistema radiante riferito al nord geografico ..... gradi

Inclinazione sul piano orizzontale della direzione di massimo irraggiamento ..... gradi

Tilt meccanico ..... gradi

Tilt elettrico ..... gradi

Tilt totale ..... gradi

Polarizzazione .....

Numero massimo di portanti<sup>16</sup> .....

Altre caratteristiche o ulteriori specificazioni che si intende riportare o indicazione delle eventuali modifiche all'impianto

.....

.....

.....

.....

Luogo e data .....

Firma .....

<sup>14</sup> Si intende dal basamento nel caso di installazione posta su edificio

<sup>15</sup> Nel caso di trasmissione di segnali modulati in ampiezza (es. trasmettitori radiofonici o trasmettitori TV analogici), aggiungere una relazione sintetica descrivente le caratteristiche del segnale utilizzato e la procedura in base alla quale è stata calcolata la potenza media.

<sup>16</sup> Da omettere nel caso di impianti radiotelevisivi

## SCHEDA B

### DIAGRAMMI DI IRRADIAZIONE DI ANTENNA

I dati relativi ai diagrammi di irradiazione di antenna dovranno essere forniti in formato ASCII su supporto informatico. Esso dovrà contenere due files: orizzontale.txt e verticale.txt riportanti rispettivamente i dati relativi ai digrammi di irradiazione orizzontale e verticale.

I file dovranno contenere le seguenti righe di testo:

- riga contenente il nome dell'antenna
- riga contenente la frequenza, il guadagno, il tilt, in cui ognuno dei predetti dati deve essere preceduto da un testo identificativo e deve essere separato dal successivo per mezzo del carattere “;”
- righe contenenti l'attenuazione in dBi da 0° a 360° a passi di 1°

Esempio di file orizzontale.txt (la struttura per verticale.txt è identica)

Antenna marca modello

Frequenza 900 MHz; Guadagno 16 dBd; tilt 10°;.....

```
1 0.00
2 0.00
3 0.09
4 0.10
5 0.14
6 .....
..
..
```

360 0.50